

## **Brevi riflessioni sul trasferimento di competenze alle Regioni in materia di curricula scolastici**

di Livia Barberio Corsetti

Il disegno di legge del Governo prevede che una quota dei piani di studio (“relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali”) sia definita dalle Regioni.

Poiché tale quota si prevede sia attribuita alle regioni “nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche”, si deve ritenere che essa sarà ritagliata dalla quota spettante allo Stato, che sarà conseguentemente ridotta.

L’attribuzione di un simile potere alle Regioni, espressione di governo democratico al pari dello Stato, non pone problemi dal punto di vista istituzionale. Al contrario, il retto esercizio di tale potere potrebbe favorire la sopravvivenza delle culture locali, fagocitate dai fenomeni di globalizzazione e potrebbe contribuire a mantenere in vita quel pluralismo di espressioni culturali che ha costituito da sempre l’originalità del nostro paese.

Si pone, peraltro, un problema di governo che non può essere ignorato. La cultura delle nuove generazioni è infatti un tema rispetto al quale esiste un interesse nazionale preminente come dimostrano l’attribuzione allo Stato della competenza esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni, per la tutela dei quali è attribuito allo Stato addirittura un potere sostitutivo (art. 120), in materia di norme generali dell’istruzione (art. 117) e in materia di determinazione dei principi fondamentali. Ne consegue che la formazione dei piani di studio, o curricula, anche se attribuita in parte alle istituzioni scolastiche e alle regioni, deve essere comunque rispettosa di tali limiti costituzionali e degli ulteriori limiti derivanti dai principi cardine della Costituzione (unità della Repubblica, eguaglianza tra i cittadini, ripudio della guerra, etc.). Non solo: i piani di studio devono sempre rispondere a criteri “formativi” e scientifici perché essi costituiscono una risposta al diritto all’istruzione e se a ciò non adempiono rischiano di diventare prestazioni personali imposte al di fuori di un obiettivo costituzionalmente rilevante e, pertanto, di ricadere nel divieto generale di cui all’articolo 23.

Allo stato attuale i programmi di insegnamento devono essere stabiliti, per tutti gli ordini e gradi di scuola, con decreti del ministro della pubblica istruzione adottati a norma dell’articolo 8 del d.P.R. 275/99 (regolamento autonomia), la cui entrata in vigore ha determinato l’abrogazione dell’ultima norma di rango primario, l’articolo 165 del d.P.R. 297/1994, che definisse direttamente le materie di studio (per la scuola media).

Non esistono disposizioni che impongano al ministro una procedura per la definizione dei programmi. Esiste peraltro una tradizione consolidata in base alla quale il Ministro affida a commissioni di esperti la definizione dei programmi, al massimo dando indicazioni molto generali scaturenti da esigenze obiettive e da istanze provenienti dal paese. Ogni intervento diretto dei

ministri sui piani di studio (v. il recente intervento inteso a potenziare lo studio della storia recente) ha sempre sollevato molte critiche da parte della comunità scientifica e da parte del mondo della scuola scuola. Il potere ministeriale è stato sempre interpretato come potere di “ formalizzazione” giuridica di scelte elaborate in sede scientifica.

All’atto del trasferimento alle Regioni del potere di definizione di una parte dei piani di studio si pone il problema ineludibile dell’individuazione dei soggetti che tali piani saranno chiamati ad elaborare. Come si è visto sopra è infatti impossibile ritenere che la scelta delle materie di studio e dei relativi piani dipenda esclusivamente dall’autorità politica locale.

Ne consegue che occorrerà scegliere tra le diverse, seguenti ipotesi alternative:

le materie e i relativi piani di studio dovranno tutti essere scelti ed elaborati, o quantomeno approvati, su proposta di scuole e regioni, a livello nazionale e le regioni e le scuole potranno scegliere tra di essi al fine di comporre i curricula dei diversi corsi di studio;

dovrà essere procedimentalizzata, attraverso l’adozione di una disposizione generale sull’istruzione, la modalità di scelta delle materie e di elaborazione dei piani di studio, sia a livello regionale che a livello di istituzione scolastica.

9. La seconda ipotesi sembra preferibile in un quadro nel quale si intenda garantire i livelli essenziali senza comprimere le potestà regionali.